Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di **PATRIZIA MAZZA**)

Cass. Sez. III 28 settembre 2026, n. 34591 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Baldi, P.M. (parz. diff.) - P.F. ed a. *(Dichiara inammissibile App. Messina 17 aprile 2026)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Combustione illecita - Autonomia dal reato di abbandono - Limiti alla particolare tenuità del fatto *ex* art. 131 *bis* c.p. - Offensività in concreto - Occasionalità della condotta - Abitualità.

In tema di reati ambientali, la fattispecie di combustione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 bis*, d.lgs. n. 152/2006 non presuppone la previa o contestuale contestazione del reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, d.lgs. n. 152/2006), richiedendosi unicamente che la condotta di abbruciamento abbia ad oggetto materiali versati in condizioni di deposito incontrollato o abbandono. Inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto* ex *art. 131* bis *c.p., la valutazione della rilevante offensività della condotta può essere legittimamente fondata sulle concrete modalità dell'azione (quali la formazione di un'intensa coltre di fumo nero, la combustione di materiali plastici ed eternit e l'entità del cumulo), le quali costituiscono indici di concreto pericolo per la salute pubblica e l'ambiente, a prescindere dal giudizio sulla mera occasionalità o abitualità del comportamento (1).*

(1) Sulla fattispecie di combustione illecita di rifiuti, in senso conforme, Cass. Sez. III 4 dicembre 2025, n. 39162, Famulari, rv. 288.868, in *Ambiente e Sviluppo*, 2026, 1, 69, e in *Quotidiano giuridico*, 2025. Relativamente alla valutazione anche dell'offensività della condotta fondata sulle concrete modalità dell'azione ai fini della configurabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto *ex* art. 131 *bis* c.p., si veda, anche se riguardante fattispecie diversa, Cass. Sez. IV 7 giugno 2025, n. 21527, non massimata.

*

Cass. Sez. III 28 settembre 2026, n. 34590 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Baldi, P.M. (conf.) - Ur.Ar., ric. *(Dichiara inammissibile App. Lecce 18 marzo 2026)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto non autorizzato - Indici di non occasionalità della condotta - Illecita di rifiuti - Attività organizzata di raccolta e cernita - Eterogeneità e quantità dei rifiuti - Commercio di rottami - Nozione di rifiuto.

In tema di reati ambientali, il carattere non occasionale del trasporto illecito di rifiuti [art. 256, comma 1, lett. a*), d.lgs. n. 152/2006] può essere legittimamente desunto da indici sintomatici quali la provenienza del materiale da un'attività imprenditoriale, l'eterogeneità e la quantità dei rifiuti gestiti, nonché le loro caratteristiche indicative di una previa attività organizzata di prelievo, raggruppamento o cernita, a nulla rilevando l'asserita titolarità di un commercio di rottami (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, in *Ambiente e Sviluppo*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 21 settembre 2026, n. 33957 - Liberati, pres.; Gentili, est.; Baldi, P.M. (conf.) - T.G., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 27 novembre 2024)*

Animali - Uccisione di animali - Distinzione tra la condotta "per crudeltà" (dolo specifico) e "senza necessità" (dolo generico) ed efficacia probatoria degli indizi

In tema di delitto di uccisione di animali (art. 544 bis *c.p.), le espressioni "per crudeltà" e "senza necessità" non costituiscono una endiadi, ma descrivono due distinte modalità dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato: l'uccisione "per crudeltà" richiede l'intento dell'agente di infliggere inutili sofferenze all'animale per mera brutalità, integrando un'ipotesi di dolo specifico; l'uccisione "senza necessità" si configura invece in assenza di situazioni volte ad evitare un pericolo imminente o un danno non altrimenti evitabile, richiedendo il solo dolo generico. Ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, il ritrovare sul luogo del delitto*

Copyright © - www.rivistadga.it

bossoli esplosi dall'arma nella disponibilità dell'imputato, unito alla percezione acustica degli spari e alla visione immediata dell'agente che si allontana dal sito, integra un quadro indiziario dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 192, comma 2, c.p.p., idoneo a giustificare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 settembre 2023, n. 37847, Spadafora, rv. 285.111, in *Quotidiano giuridico*, 2023.

*

Cass. Sez. III 21 settembre 2026, n. 33955 - Liberati, pres.; Gentili, est.; Baldi, P.M. (conf.) - A.G.M., ric. *(Dichiara inammissibile App. Cagliari 19 novembre 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Scarti di macellazione animale - Qualificazione come rifiuti pericolosi - Inapplicabilità della disciplina dei sottoprodotti.

Gli scarti della macellazione di animali le cui carni sono destinate al consumo umano, sottoposti ad indiscriminato interramento in assenza di autorizzazione e privi di un idoneo processo produttivo di riutilizzo, rientrano a pieno titolo nella categoria dei rifiuti pericolosi ex *art. 256, comma 1, lett.* b*), d.lgs. n. 152/2006, in ragione della loro spiccata attitudine a processi di degradazione chimico-fisica capaci di generare concreti rischi di contaminazione ambientale e per la salute. Integra altresì il reato di scarico abusivo di reflui industriali* ex *art. 137, d.lgs. n. 152/2006 la condotta di sversamento su terreno di reflui contenenti sangue animale, la cui presenza può essere legittimamente accertata dagli agenti operanti su base sintomatica, visiva ed olfattiva, senza necessità di apposita perizia tecnica. Infine, la sussistenza di un separato contratto di smaltimento con ditta autorizzata non elide la rilevanza penale della condotta illecita di scarico o smaltimento abusivo contestualmente praticata (1).*

(1) Relativamente alla sottrazione degli scarti o sottoprodotti di origine animale all'applicazione della normativa in materia di rifiuti solo se qualificabili come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184 *bis*, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152/2006, cfr. Cass. Sez. III 29 novembre 2023, n. 47690, Cocconi, in *Ambiente e Sviluppo*, 2024, 1, 42. Con riferimento alla natura di rifiuto del sangue animale ove non destinato ad essere reimpiegato in altri processi produttivi, cfr. Cass. Sez. III 7 settembre 2021, n. 33084, Mingolla, rv. 282.476.

*

Cass. Sez. III 15 settembre 2026, n. 33606 - Ramacci, pres.; Badas, est.; Piccirillo, P.M. (conf.) - V.C., ric. *(Conferma App. Catanzaro 19 novembre 2025)*

Acque - Scarico di acque reflue urbane - Impianto di depurazione - Inquinamento ambientale - Accertamento del danno - Significatività e misurabilità - Prova del danno ambientale - Accertamenti tecnici - Abusività della condotta - Direttore dell'impianto.

In tema di delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 bis *c.p., l'accertamento del deterioramento o della compromissione "significativi" e "misurabili" delle matrici ambientali costituisce un giudizio di fatto desumibile dalle concrete circostanze e dalle percezioni dirette, senza che sia indispensabile l'espletamento di perizie tecniche o il rigido rispetto delle metodologie di campionamento previste per i controlli amministrativi. La tolleranza dei campioni non conformi prevista dall'Allegato V alla Parte III del d.lgs. n. 152/2006 opera solo in ambito amministrativo e non rileva sul piano penale. Qualora, inoltre, la condotta addebitata abbia natura commissiva - consistente nell'aver direttamente disposto e diretto l'apertura delle paratoie e lo sversamento di liquami non trattati nel fiume - risulta irrilevante la verifica dell'esistenza di una delega formale di funzioni o della qualifica di garante, rispondendo l'agente a titolo di concorso materiale nell'illecito (1).*

(1) Sul deterioramento significativo e misurabile delle matrici ambientali e sulla valutazione delle concrete circostanze e percezioni dirette, Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7066, Di Caterino, rv. 289.415, in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2026, 1-2, 213.

*

Cass. Sez. III 25 agosto 2026, n. 31902 - Ramacci, pres.; Zunica, est.; Piccirillo, P.M. (conf.) - Picciocchi, ric. *(Conferma App. Napoli 27 maggio 2025)*

Copyright © - www.rivistadga.it

Sanità pubblica - Rifiuti - Incenerimento di residui vegetali - Abbruciamento - Smaltimento non autorizzato - Rifiuti speciali non pericolosi - Deroga - Onere della prova.

In tema di gestione dei rifiuti, l'incenerimento di residui vegetali effettuato nel luogo di produzione al di fuori delle condizioni previste dall'art. 182, comma 6 bis*, d.lgs. n. 152 del 2006, integra il reato di smaltimento non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 256, comma 1, lett.* a*) del medesimo decreto. La disciplina dell'art. 182, comma 6* bis*, ha natura eccezionale e derogatoria rispetto alla regolamentazione ordinaria, con la conseguenza che l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione (quali il limite giornaliero quantitativo di tre metri steri per ettaro e la localizzazione) grava sul soggetto che invoca la deroga. Inoltre, l'abbruciamento svolto nel periodo di divieto regionale per massimo rischio di incendi boschivi esclude l'applicazione della deroga, configurando l'integrazione di una norma penale in bianco da parte di una fonte amministrativa subordinata (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 10 febbraio 2016, n. 5504, Lazzarini, rv. 265.839, in *Ambiente e Sviluppo*, 2016, 4, 291. Relativamente alla natura eccezionale e derogatoria della norma e allo spostamento dell'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di legge a carico di colui che ne richiede l'applicazione, cfr. Cass. Sez. III 24 ottobre 2018, n. 48397, Trasi, *ivi*, 2018, 12, 851.

*

Cass. Sez. III 31 luglio 2026, n. 29218 (c.c.) - Aceto, pres.; Macrì, est.; Costantini, P.M. (diff.) - Bianchin, ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Pordenone 13 aprile 2026)*

Animali - Fauna selvatica - Divieto di detenzione e sequestro di lupi e cani ibridi di lupo - Tutela della biodiversità.

In tema di tutela della fauna selvatica e della biodiversità, ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 135 del 2022, è vietata la detenzione di animali vivi di specie selvatica, anche se nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché dei loro ibridi e delle successive generazioni (ivi inclusi i cani ibridi di lupo entro la quarta generazione). Ai fini dell'individuazione degli esemplari pericolosi, in assenza del decreto ministeriale attuativo di cui al comma 2 dello stesso articolo, trova applicazione sussidiaria il d.m. ambiente 19 aprile 1996, il cui allegato A include espressamente il lupo (canis lupus*). Conseguentemente, è legittimo il sequestro preventivo degli esemplari di lupo selvatico e di cani ibridi di lupo detenuti senza la prescritta documentazione di origine e in violazione dei divieti di legge, integrando tale condotta un reato permanente a cui si applica la disciplina vigente al momento dell'adozione della misura cautelare (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 febbraio 2026 (udienza 23 settembre 2025), n. 5775, Fodriga, rv. 289.421; Sez. III 20 novembre 2024, n. 42474, Bianchin, in *Resp. civ. e prev.*, 2024, 6, 1994 secondo cui gli ibridi tra specie selvatiche e domestiche, come ad esempio tra lupo selvatico e cane domestico, rientrano nella categoria di animali la cui detenzione è vietata ai sensi dell'art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 135 del 2022, qualora uno dei genitori sia di provenienza selvatica, in conformità con quanto previsto dal d.m. ambiente 19/4/1996.

*

Cass. Sez. III 31 luglio 2026, n. 29217 - Aceto, pres.; Galanti, est.; Manuali, P.M. (conf.) - Fe.Fr. ed a., ric. *(Dichiara inammissibile Trib. di Palermo 9 dicembre 2025)*

Sanità pubblica - Abbandono di rifiuti - Deposito incontrollato - Rifiuti speciali - Decreto "Terra dei Fuochi" - *Abolitio criminis* - Titolare d'impresa.

In tema di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, sussiste piena continuità normativa tra il reato previsto dal previgente art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (abrogato dal d.l. n. 116 del 2025) e la condotta - identica nel suo contenuto tipico - attualmente sanzionata dal nuovo art. 255, comma 1.1 del medesimo decreto. La novella legislativa ha operato unicamente una rimodulazione in peius *del trattamento sanzionatorio edittale. L'illecito penale in esame è configurato come reato proprio e si applica ai soggetti che rivestono la qualifica di titolari di imprese o responsabili di enti, anche solo di fatto. Tale fattispecie si integra ogniqualvolta i suddetti soggetti abbandonino in modo incontrollato non solo i rifiuti derivanti dalla propria specifica attività produttiva (rifiuti speciali), ma anche rifiuti di diversa provenienza o qualifica, compresi i rifiuti urbani, restando radicalmente esclusa l'applicabilità della sanzione amministrativa di cui all'art. 255, comma 1.2(1).*

Copyright © - www.rivistadga.it

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 aprile 2026, n. 15687, Tantulli, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Economia*, 2026, 1-2, 210, e in *Ambiente e Sviluppo*, 2026, 6, 59.

*

Cass. Sez. III 31 luglio 2026, n. 29122 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Miranda, P.M. (diff.) - Ciatto, ric. *(Dichiara inammissibile Trib. Messina 1° dicembre 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - "Pastazzo" di agrumi - Gestione dei rifiuti - Trasporto non autorizzato - Qualifica di sottoprodotto del "pastazzo" di agrumi.

In tema di gestione di rifiuti, il "pastazzo" di agrumi, pur possedendo in astratto i requisiti per essere qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184 bis *del d.lgs. n. 152 del 2006, deve essere considerato un rifiuto qualora, per le modalità di raccolta e conservazione (esposizione agli agenti atmosferici, assenza di contenitori idonei), sia soggetto ai naturali processi di fermentazione, attestati dallo sversamento spontaneo di liquidi. Tale stato di degradazione è sintomatico della non freschezza e della incompatibilità con un ipotetico riutilizzo immediato, escludendo la "certezza" della destinazione richiesta dalla norma. Di conseguenza, il trasporto non autorizzato di tale materiale integra la fattispecie di cui all'art. 256, comma 1, lett.* a*) del d.lgs. n. 152 del 2006, a nulla rilevando la produzione tardiva di documenti di trasporto (DDT) non riferibili allo spedizioniere o al carico accertato (1).*

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 13 aprile 2023, n. 15449, Imbesi, in *Ambiente e Sviluppo*, 2023, 6, 402.

*

Cass. Sez. III 23 luglio 2026, n. 27668 - Ramacci, pres.; Bucca, est.; Lerro, ric. *(Dichiara inammissibile App. Napoli 4 marzo 2026)*

Animali - Maltrattamento animale - Uccisione di animali - Crudeltà - Assenza di necessità - Sfruttamento animale - Trasporto a trazione animale - Esercizio eccessivo - Colpo di calore - Carenza di idratazione.

In tema di uccisione di animali (art. 544 bis *c.p.), i requisiti della "crudeltà" e della "assenza di necessità" sono tra loro alternativi per l'integrazione del reato. La brama di profitto economico non giustifica lo sfruttamento dell'animale fino allo sfinimento e alla morte (nella specie, per colpo di calore dovuto a esercizio eccessivo in condizioni climatiche proibitive e carenza di idratazione). L'esimente prevista dall'art. 19* ter *disp. coord. c.p. per le attività regolate da leggi speciali (quali il trasporto a trazione animale) presuppone che la condotta sia stata esercitata nel rigoroso rispetto della normativa di settore e dei regolamenti locali volti alla tutela del benessere animale; il superamento di tali limiti, attraverso modalità di utilizzo perniciose e incompatibili con le caratteristiche etologiche della specie, preclude l'applicazione della scriminante e configura la rilevanza penale della condotta (1).*

(1) Relativamente alle nozioni di crudeltà e di necessità, cfr. Cass. Sez. V 2 marzo 2020, n. 8449, Serra, rv. 278.660, in *Studium juris*, 2020, 11, 1426. Con riferimento al rapporto tra art. 19 *ter*, disp. coord. c.p. e le disposizioni del Titolo IX *bis*, libro II, c.p., cfr. Cass. Sez. III 6 marzo 2018 (udienza 3 ottobre 2017), n. 10163, Rondot, rv. 272.620.

*

Cass. Sez. III 20 luglio 2026, n. 27313 - Di Stasi, pres.; Corbetta, est.; Baldi, P.M. (diff.) - Penzo, ric. *(Cassa in parte con rinvio Trib. Vicenza 24 novembre 2025)*

Animali - Detenzione di fauna selvatica protetta - Detenzione di esemplari morti - Esemplari imbalsamati - Illecito penale - Esclusione.

In tema di tutela della fauna selvatica, la detenzione di esemplari protetti morti non integra le fattispecie di cui all'art. 30, comma 1, lett. b*) o* h*) della legge n. 157 del 1992, a meno che non sia provato che l'agente abbia effettuato il preventivo abbattimento o la cattura degli stessi. La* ratio *della normativa è infatti limitata alla salvaguardia della fauna intesa come essere vivente, sicché l'impossessamento di un volatile già morto non*

Copyright © - www.rivistadga.it

costituisce reato. Diversamente, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della medesima legge, la detenzione di esemplari imbalsamati o impagliati appartenenti a specie protette in assenza di documentazione autorizzativa integra un illecito penale, in quanto le sanzioni per l'abbattimento si estendono per legge a chiunque detenga spoglie oggetto di tassidermia prive di legittimazione. Tale precetto ha carattere generale e si applica a ogni detentore, indipendentemente dall'esercizio professionale dell'attività di tassidermista (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 maggio 2007, n. 21212, Merli, rv. 236.745, in *Riv. pen*., 2008, 3, 313.

*

Cass. Sez. II 15 luglio 2026, n. 26638 - De Santis, pres.; Ariolli, est.; Molino, P.M. (conf.) - Ca.Fr. ed a., ric. *(Conferma App. Catanzaro 7 novembre 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti e qualificazione giuridica dei materiali - Biomasse agricole - Digestione anaerobica - Impianti biogas - Digestato agricolo - Sottoprodotto *ex* art. 184 *bis*, d.lgs. n. 152/2006 - Traffico illecito di rifiuti - Gestione abusiva dei rifiuti - Condizioni.

Ai fini della configurabilità del reato di traffico illecito di rifiuti, la gestione deve essere realmente abusiva, non essendo sufficienti mere irregolarità amministrative o violazioni formali prive di incidenza sulla natura dei materiali trattati e sulla funzione dell'impianto autorizzato (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 4 novembre 2013, n. 44449, Ghidoli, rv. 258.326, in *Ragiusan*, 2014, 361/362, 129.

*

Cass. Sez. III 8 luglio 2026 n. 25510 - Ramacci, pres.; Corbetta, est.; Miranda, P.M. (conf.) - Mazzara, ric. *(Conferma App. Palermo 13 novembre 2025)*

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica abusiva su terreno privato - Responsabilità del proprietario - Consenso all'attività illecita - Concorso di persone nel reato.

Concorre nel reato di cui all'art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006 il proprietario di un fondo che, pur non essendo l'autore materiale dello scarico, mantenga il costante controllo di fatto e di diritto sull'area e ne consenta l'utilizzo a terzi per l'accumulo di rifiuti, traendone un profitto economico. Tale condotta trascende la mera connivenza non punibile, configurandosi come una partecipazione morale e materiale nell'illecito, poiché il cosciente e volontario consenso alla gestione abusiva del sito, unito alla percezione di un compenso ("prezzo del reato"), costituisce un contributo specifico alla realizzazione della discarica. La disponibilità giuridica del bene e la presenza costante sul luogo rendono il proprietario garante dell'integrità del fondo, fondando la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art. 110 c.p. (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 dicembre 2024, n. 46231, Nesca, rv. 287.336, in *Ambiente e Sviluppo*, 2025, 2, 114; in *Foro it*., 2025, 2, 42; in *Giur. it*., 2025, 7, 1618; in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2025, 1-2, 417.

Copyright © - www.rivistadga.it